



COMUNE DI VETTO

Originale

Provincia di Reggio Emilia

Piazza Caduti di Legoreccio 1 - tel. 0522-815221 815222 fax 0522-815694

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 22/12/2023

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

OGGETTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2024

L'anno **2023** il giorno **22** del mese di **Dicembre** alle ore 19.38 nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
RUFFINI FABIO Sindaco	AG	PREDELLI MARIA STELLA	SI
RUFFINI ARONNE Vice Sindaco	SI	BIZZOCCHI ALBERTO	SI
RUFFINI ANDREA	SI	TONDELLI DEBORA	SI
FERRI FRANCESCA	SI	ARAGONA ALESSANDRO	SI
MERZI MARCO	NO		
MANDELLI SARA	SI		
LODI RICCARDO	SI		

Consiglieri presenti : 9

Assiste il Vice Segretario Comunale, dott. Federico Favali, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il signor **RUFFINI ARONNE – Vice Sindaco**.

Il Presidente constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri ARAGONA ALESSANDRO; MANDELLI SARA; FERRI FRANCESCA

Proposta n. 58 del 05/12/2023

PROPONENTE: Responsabile del Settore Finanziario

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2024

Il Vice Sindaco Aronne Ruffini relaziona sul punto all'ordine del giorno sottolineando che, nonostante il Comune di Vetto sia un piccolo ente con un bilancio contenuto, pertanto, si è cercato di tener conto delle difficoltà economiche delle famiglie dovuto all'attuale caro vita, mantenendo invariate le aliquote.

Il Consigliere di minoranza, del gruppo "Centrodestra Vetto", Aragona Alessandro, sostiene che non aumentare le aliquote da diversi anni è positivo ma può essere anche visto come un segnale d'inerzia dell'amministrazione che, in prospettiva, non può pensare a progetti più ad ampio raggio ma si limita solo ad una gestione ordinaria dell'Ente.

Il capogruppo, del gruppo "Centrodestra Vetto", Bizzocchi Alberto interviene sostenendo che abbassare l'aliquota possa essere una attenzione per i cittadini. Il collega Aragona è d'accordo.

La consigliera di minoranza, capogruppo del "Gruppo Misto", Tondelli Debora sostiene che i servizi non ci sono più.

La consigliera di maggioranza Sara Mandelli interviene dicendo che non aver aumentato la fiscalità non è inerzia.

Il Vice Sindaco Aronne Ruffini riprende la parola e ribadisce la difficoltà di poter predisporre progetti ad ampio raggio, ad esempio finanziati dall'Unione Europea, in quanto sono comunque progetti in cui è previsto il cofinanziamento e pertanto mancherebbero le risorse per la compartecipazione economica avendo l'Ente un bilancio contenuto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge finanziaria 2020) - ed in particolare i commi da 738 a 783 dell'art. 1- di riforma dell'assetto dell'imposizione immobiliare locale, che unificano le due previgenti forme di prelievo IMU e TASI e fanno confluire la relativa normativa in un unico testo;

RICHIAMATO in particolare l'art. 1, comma 738, che testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025

DATO ATTO della necessità di adottare apposita deliberazione in ordine alle aliquote IMU per l'anno 2024 sulla base della nuova disciplina dettata dalla legge n. 160/2019;

DATO ATTO che nell'anno 2019, in vigore di TASI, il comune di Vetto aveva previsto l'aliquota del 2,5 per mille per abitazione principale solo categorie A/1 A/8 A/9 e relative

pertinenze e dello zero per mille per abitazione principale categoria dalla A/2 alla A/7 e relative pertinenze e per tutti gli altri fabbricati, aree scoperte e aree edificabili;

VISTI l'art. 1, comma 751, della L. 160/2019 che prevede che fino all'anno 2021 l'aliquota IMU di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (BENI-MERCE) pari allo 0,1% può essere elevata allo 0,25% o diminuita fino all'azzeramento e l'art. 1, comma 750, L. 160/2019 che prevede che l'aliquota di base per i fabbricati rurali strumentali è pari allo 0,1% ed i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ma non aumentarla;

RICHIAMATI inoltre i commi 748, 753, e 754 dell'art. 1, della L. 160/2019 che prevedono rispettivamente le seguenti aliquote di base:

- 0,5% per abitazione principale di lusso e relative pertinenze, elevabile fino allo 0,6% o diminuibile fino all'azzeramento;
- 0,86% per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (con riserva a favore dello stato fino alla concorrenza dell'aliquota dello 0,76%) elevabile fino all' 1,06% o riducibile fino al limite dello 0,76 %;
- 0,86% per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale, dai fabbricati ad uso produttivo di categoria catastale D, dai fabbricati rurali strumentali e dai beni-merce delle imprese costruttrici; tale aliquota è elevabile fino all'1,06% o riducibile fino all'azzeramento.

RICHIAMATO altresì il comma 749, dell'art. 1 della legge n. 160/2019 che prevede una detrazione di €. 200,00 applicabile alle abitazioni principali di lusso, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 DPR 24 luglio 1977, n. 616.

VALUTATA l'esigenza, per garantire un accettabile standard qualitativo e quantitativo dei servizi, di avvalersi anche per l'anno 2024 della sopra descritta facoltà di procedere ad un aumento delle aliquote di base stabilite dalla legge statale per l'IMU, tramite l'approvazione delle stesse aliquote deliberate per il 2019 per la vecchia IMU e per l'abrogata TASI (ora assorbita dalla nuova IMU) , onde assicurare l'equilibrio di bilancio e compensare la perdita di gettito derivante dall'obbligo posto a carico dei comuni di trasferire una quota rilevante del gettito IMU a favore del fondo di solidarietà comunale la cui disciplina è stata ora innovata dai commi da 848 a 851 dell'art. 1 della L. 160/2019;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019 il possesso della abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del successivo comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo si tratti di abitazione di lusso (ossia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9);

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 28/07/2020 esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto **"REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU ex. L. 160/2019). APPROVAZIONE"**, che disciplina i casi di riduzione ed esenzione dal tributo e definisce i concetti rilevanti ai fini della applicazione del tributo medesimo tra i quali, a titolo esemplificativo, la definizione di abitazione principale e di pertinenza della abitazione principale, elencando anche gli immobili ad essa assimilati;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti

relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1, comma 169, Legge n. 296 del 27/12/2006, che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe ed aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio -purché entro il termine predetto - abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale in materia di deliberazioni di aliquote e detrazioni IMU;

CONSIDERATO che una rilevante quota del gettito IMU comunale viene trattenuta dallo stato a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale che viene poi redistribuito al comune sulla base di criteri stabiliti dalla legge nazionale;

RICHIAMATA la propria deliberazione consiliare n. 8 del 20/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2023

CONSIDERATO che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto confermando per l'anno 2024 le aliquote IMU già deliberate nel 2023 e riportate nel seguente prospetto:

Lettera d'ordine	Tipologia di immobile	Aliquota
a)	<u>Abitazioni destinate ad abitazione principale di categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 (ossia di lusso) dove il soggetto passivo e il suo nucleo familiare hanno residenza anagrafica e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 massimo un immobile per categoria catastale</u>	0,35 per cento (ossia 3,5 per mille)
b)	<u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</u> (di norma fabbricati di categoria catastale D/10) e terreni agricoli	zero per cento
c)	<u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (BENI-MERCE)</u> fintanto che permanga tale destinazione e a condizione che non siano, in ogni caso, locati.	<u>esenti</u>
d)	<u>Aliquota prevista per tutti i fabbricati diversi dalle tipologie precedenti e per le aree fabbricabili</u>	0,99 per cento (ossia 9,9 per mille)

RITENUTO di applicare anche per l'anno 2024 nella misura di € 200,00 la detrazione per le abitazioni principali di lusso (A/1- A/8- A/9) e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque

denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e una ulteriore detrazione di € 100,00 per l'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale dal soggetto passivo di imposta, qualora all'interno del nucleo familiare sia presente un soggetto portatore di handicap, con invalidità civile al 100% e avente i requisiti di cui alla legge 104/1992;

DATO ATTO che la manovra in esame comporta un gettito presunto (al netto della quota trattenuta dallo Stato per alimentare il predetto Fondo di Solidarietà Comunale) pari a complessivi € 660.000,00;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 740, Legge 160/2019, il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alla lettera a) del comma 741 non costituisce presupposto dell'imposta, salvo si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e che ai sensi del comma 741 per pertinenze della abitazione principale si intendono "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

RICHIAMATI i commi 15 e 15 bis dell'art. 13 del D. Lgs 201/2011 così come novellato dal D.L. 34/2019 convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019 (cd. Decreto Crescita) ai sensi dei quali a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere inviate al MEF esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998; con apposito decreto del MEF verranno stabilite le regole tecniche del formato elettronico che i comuni dovranno utilizzare per l'inserimento dei dati nel portale medesimo.

RICHIAMATI altresì i commi 756, 757, 766 e 767 dell'art. 1 della L. 160/2019 che fissano nuove procedure, criteri e termini in tema di deliberazione e pubblicazione delle aliquote di imposta;

RICHIAMATA la risoluzione MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 che stabilisce che per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756 della legge 160/2019, la trasmissione della delibera di approvazione delle aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa nel portale del federalismo fiscale senza necessità di elaborazione del prospetto previsto dal comma 756 predetto, che risulterebbe invece obbligatorio dal 2021;

DATO ATTO tuttavia che a tutt'oggi non c'è traccia del decreto previsto dal comma 756 della legge n. 160/2019 (che dovrebbe istituire il prospetto delle aliquote IMU, prospetto che non risulta neppure trasmesso in bozza alla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali per il parere previsto dalla legge);

RITENUTO pertanto (stante la mancanza del decreto istitutivo del prospetto delle aliquote) che l'approvazione delle delibere riguardanti le aliquote IMU 2024 possa essere effettuata come negli anni precedenti, come del resto affermato dal MEF nella risoluzione 1/DF del 18 febbraio 2020 sopra citata, nella quale si precisa che la nuova disposizione produrrà gli effetti ivi previsti solo a decorrere dal momento in cui il modello verrà reso disponibile, a seguito dell'approvazione del decreto previsto dal comma 756;

DATO ATTO ALTRESI' che il versamento della prima rata deve essere eseguito **in autoliquidazione** entro il 17 giugno calcolando l'imposta dovuta per il primo semestre sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della seconda rata è eseguito (entro il 16 dicembre) a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata sulla base delle aliquote pubblicate sul sito internet del Ministero delle finanze;

VISTI:

- il T. U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale per l'applicazione della imposta municipale propria approvato in data odierna,

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti sulla proposta di bilancio di previsione 2024/2026 e documenti allegati assunto agli atti dell'Ente in data 17/11/2023 Prot. n.4711;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai nr. 9 Consiglieri presenti:

presenti: n. 9

votanti: n. 9

favorevoli: n. 6

contrari: n. 3 (BIZZOCCHI ALBERTO, ARAGONA ALESSANDRO, TONDELLI DEBORA)

astenuti: n. //

DELIBERA

- DI APPROVARE nel territorio del comune di Vetto** con riferimento all'anno d'imposta **2024**, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U. (*disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1, della legge 160/2019*) come da seguente **prospetto**:

Lettera d'ordine	Tipologia di immobile	Aliquota
a)	<u>Abitazioni destinate ad abitazione principale di categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 (ossia di lusso) dove il soggetto passivo e il suo nucleo familiare hanno residenza anagrafica e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 massimo un immobile per categoria catastale</u>	0,35 per cento (ossia 3,5 per mille)
b)	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (di norma fabbricati di categoria catastale D/10) e terreni agricoli	zero per cento
c)	FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (BENI-MERCE) fintanto che permanga tale destinazione e a condizione che non siano, in ogni caso, locati.	<u>esenti</u>

d)	<u>Aliquota prevista per tutti i fabbricati diversi dalle tipologie precedenti e per le aree fabbricabili</u>	0,99 per cento (ossia 9,9 per mille)
----	---	--------------------------------------

1. **DI STABILIRE** per l'anno 2024 nella misura di €. **200,00** la detrazione per l'abitazione principale di lusso (categoria catastale A/1, A/8, A/9) e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e relative pertinenze;
2. **DI DARE ATTO** che l'IMU non si applica alle abitazioni principali non di lusso (ed agli immobili equiparati per legge o regolamento);
3. **DI DARE ATTO**, per quanto concerne le assimilazioni regolamentari alla abitazione principale che, ai sensi del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; per beneficiare di tale agevolazione è necessario presentare all'Ufficio comunale competente - entro il termine previsto per la dichiarazione IMU - apposita comunicazione contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, N. 445, e successive modifiche ed integrazioni. Tale comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati che debbono essere oggetto di nuova comunicazione;
4. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2024, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
5. **DI DARE** mandato agli uffici competenti per la pubblicazione e gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai nr. 9 Consiglieri presenti:

presenti: n. 9

votanti: n. 9

favorevoli: n. 6

contrari: n. 3 (BIZZOCCHI ALBERTO, ARAGONA ALESSANDRO, TONDELLI DEBORA)

astenuti: n. //

DELIBERA inoltre


di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, valutata l'esigenza di fornire al più presto ai contribuenti i parametri di calcolo e indicazioni precise sulle modalità di applicazione del tributo

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
RUFFINI ARONNE



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott. Federico Favali



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata posta in pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico il giorno 13/01/2024 e vi resterà fino al 28/01/2024 come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Federico Favali



Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE **DIVERRA' ESECUTIVA**

22/12/2023

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del d.lgs. 267/2000)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000)



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Federico Favali





Pareri

Comune di Vetto

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 58**

Ufficio Proponente: **Servizio Ragioneria**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2024**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 06/12/2023



Il Responsabile di Settore
Dott. Federico Favali

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 12/12/2023



Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Federico Favali

